

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA EMANATO LINEE GUIDA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (DIRETTIVA N. 1/2019-24/06/2019)

La finalità perseguita dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio.

Il Ministro della Pubblica amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 avente come oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”

In premessa si precisa che la Direttiva scaturisce dalla complessità delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche e dalla conseguente opportunità di dettare indirizzi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento.

La direttiva è stata condivisa con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL, l'INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria. È stato, altresì, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.

La finalità perseguita è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:

- l'articolo 3 della Cost. che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- l'articolo 4 della Cost., il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini;
- l'articolo 38 della Cost. che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;
- l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all'articolo 5, così recita: “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

- la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione;
- il comma 2 dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La direttiva affronta anche le problematiche derivanti dall'estensione dei benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407 di cui godono le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ad altre categorie come le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

La direttiva costituisce una vera e propria guida sulla normativa in materia di assunzione delle persone con disabilità ed alle altre categorie protette e sulla sua applicazione.

La trattazione della tematica è suddivisa in tre diverse Sezioni, all'interno delle quali sono affrontate le specificità e le modalità di assunzioni obbligatorie consentite:

- Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti di cui all'articolo 18, comma 2;
- Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

La direttiva chiarisce che la legge 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico. Nella direttiva sono richiamati gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni.

La direttiva fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo.

Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001. In relazione agli indirizzi di cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre 2003, n. 2.

(28 giugno 2019)

Fonte: Superabile.it